

COMUNE DI CASTEL RITALDI

PROVINCIA DI PERUGIA

COLLEGIO DEI REVISORI
VERBALE N. 19 DEL 10/12/2024

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 07/11/2024 AVENTE AD OGGETTO REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2023.

Il Collegio Unico di revisione Unione Comuni e Comuni aderenti, nominato per il triennio 2023/2025 con deliberazione consiliare n. 1 in data 22/02/2023 dell'Unione dei Comuni delle "Terre dell'Olio e del Sagrantino" al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

PREMESSO

- A)** quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P., come di seguito anche indicato) ed integrato e modificato dal D.lgs. n. 100/2017 (di seguito indicato anche come "Decreto correttivo");

che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, provvedono ad effettuare due diverse tipologie di revisione delle partecipazioni detenute:

- Quella straordinaria prevista dall'art. 24 comma 1, la cui scadenza era fissata al 30 settembre 2017, avente natura di ricognizione e con riferimento alle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;
- Quella periodica, che va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno;

- B)** quanto disposto dall'art. 26 comma 11 del T.U.S.P., il quale recita testualmente: *"Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017."*

PRESO ATTO

della Deliberazione consiliare n. 39 del 28/09/2017, con la quale fu effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dall' Ente e deliberato il mantenimento del possesso delle quote di partecipazione così dettagliate:

- VALLE UMBRA SERVIZI SPA (Servizi per la distribuzione di acqua, gas, igiene urbana) – Quota di partecipazione 2,47% di tipo diretta.

FC

Rm

AB

- SVILUPPUMBRIA SPA (Sviluppo economico e competitività del territorio regionale) – Quota di partecipazione 0,057 % di tipo diretta.
- Che l'Ente detiene quote di partecipazione societarie di tipo "indiretto" di primo livello, definite per "tramite" in quanto direttamente partecipate dalle società sopra menzionate.
Che per effetto del sopracitato art. 26 comma 11 del T.U.S.P., la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie è effettuata annualmente a partire dal 2018 con riferimento alla situazione di riferimento al 31 dicembre 2017
- Che l'ENTE ha proceduto quindi alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute da questo Ente, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., con riferimento alla data del 31/12/2023,
- che il Comune di Castel Ritaldi non detiene quote di partecipazione societarie dirette in società diverse da quelle sopra evidenziate;
- che il quadro delle partecipazioni dirette detenute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 è rimasto invariato con riferimento alla data del 31 dicembre 2023;
- che con atto del 30/09/2022, la Valle Umbra Servizi S.p.A. ha conferito il ramo d'azienda relativo al servizio di "distribuzione e misura gas naturale" alla Società V-RETI GAS S.r.l. con Socio Unico, interamente posseduta dalla Valle Umbra Servizi S.p.a.
- che in data 28 giugno 2023 sono state cedute da parte di VUS spa le azioni della società Connesi conseguendo quindi la totale dismissione della partecipazione.
- Che in data 29 giugno 2023 la Assemblea straordinaria di VUS Gpl Srl ha deliberato lo scioglimento della Società e contestuale avvio della fase liquidatoria.
- Che l'Ente ha ritenuto di confermare con riferimento alla data del 31 dicembre 2023 l'esistenza delle medesime partecipazioni detenute nelle Società sopra specificate e la necessità di non procedere ad alcun piano di razionalizzazione;

VISTI

- la Deliberazione della Corte dei conti – Sezione delle autonomie – n. 19/2017 avente ad oggetto "*Linee di indirizzo per la revisione straordinaria della partecipazione di cui all'art. 24 D.lgs. n.175/2016*".
- il Documento denominato "Linee guida" elaborato di concerto dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti, per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi del richiamato art. 20 del T.U.S.P. e per il censimento annuale delle partecipazioni ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014;

CONSIDERATO

che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.lgs. n. 267/2000;

FC

Rm

B

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Vista proposta di deliberazione del consiglio comunale n.38 del 07-11-24
Visti gli allegati alla proposta di delibera

L'organo di revisione

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di delibera n.38 del 7/11/2024 del consiglio comunale relativa al mantenimento delle partecipazioni sia di tipo diretto che indiretto, queste ultime in funzione del mantenimento della partecipazione diretta, nelle Società e per le motivazioni indicate in delibera.

Raccomanda la tempestività delle ricognizioni e l'osservanza degli adempimenti puntuali e conseguenti alla deliberazione.

L'ORANO DI REVISIONE


Dott.ssa Rosella Murasecco


Dott. Fulvio Codiani


Dott.ssa Anna Barcherini

Rm